



Wortprotokoll

der 193. Sitzung vom 29. Juni 1978

Resoconto integrale

della seduta n. 193 del 29 giugno 1978

VII. Legislatur
VII Legislatura
1973 - 1978



CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE
SÜDTIROLER LANDTAG

SEDUTA 193. SITZUNG
29.6.1978

INDICE

Disegno di legge provinciale n. 236/78/bis:
"Modifiche ed integrazioni alla legge
provinciale 13.2.1975, n. 16: RAS". . . .
. pag. 3

Disegno di legge provinciale n. 279/78: "Norme
straordinarie per concorsi pubblici per
l'assegnazione delle condotte mediche in
provincia di Bolzano". pag. 14

INHALTSANGABE

Landesgesetzentwurf Nr. 236/78/bis: "Abände-
rungen und Ergänzungen zum Landesgesetz
Nr. 16 vom 13.2.1975: RAS". . . .Seite 3

Landesgesetzentwurf Nr. 279/78: "Außerordent-
liche Bestimmungen für öffentliche Wett-
bewerbe für die Zuweisung der in der Pro-
vinz Bozen freien Stellen für Gemeinde-
ärzte".Seite 14

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dott. Prof. DECIO MOLIGNONI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 9.50 UHR
(Appello nominale - Namensaufruf)

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Achmüller, Gauthier e Bertolini, nonché gli assessori Rella e Benedikter.

Passiamo al punto 12 all'ordine del giorno: "Disegno di legge provinciale n. 236/78/bis: **Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 13.2.1975 n. 16: RAS**".

Punkt 12 der Tagesordnung: **"Landesgesetzentwurf Nr. 236/78/bis: "Abänderungen und Ergänzungen zum Landesgesetz Nr. 16 vom 13.2.1975: RAS"**.

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

DUBIS (SVP): Mit Landesgesetz vom 13.2.1975, Nr. 16, wurde die RAS - Rundfunk- und Fernseh-Anstalt Südtirol-errichtet. Auf Grund der Erfahrungen, die in den Jahren nach dieser Errichtung gemacht wurden, erscheint es notwendig, das Landesgesetz einigen weiteren Erfordernissen anzupassen, die sich auf dem Gebiet des Rundfunkwesens in Südtirol ergeben.

Der neue Buchstabe o) des Art. 1 sieht die Möglichkeit vor, die technischen Einrichtungen zu verwirklichen, die für einen besseren Schutz der Rundfunkdienste erforderlich sind. Dieses Sachgebiet wird jedoch notwendigerweise Gegenstand einer näheren gesetzlichen Regelung von seiten des Landes bilden.

Der Art. 2 regelt die Bestimmungen über das Personal, welches mit den neuen Aufgaben der RAS betraut werden soll.

Der Art. 3, der eine Abänderung des Art. 18 des Landesgesetzes Nr. 16 des Jahres 1975 vorsieht, ergibt sich notwendigerweise aus der Schwierigkeit, konkret festzustellen, ob und allenfalls in welcher Höhe die früheren Eigentümer von Fernsehanlagen, welche im Sinne des Art. 10 der Verordnung des Staatspräsidenten Nr. 691 von der Provinz übernommen wurden, direkte oder indirekte Gewinne erzielt haben. Die in diesem Zusammenhang von der RAS angestellten Untersuchungen haben in den meisten Fällen negative oder auf jeden Fall unzureichende Ergebnisse erzielt. Aus diesem Grund sieht der Art. 3 die Möglichkeit vor, auf dem Vergleichswege die Festlegung des zustehenden Entgelts vorzunehmen, und zwar auf Grund der Hälfte des Verkaufswertes zum

Zeitpunkt der Übernahme. Es erscheint jedoch angemessen, die entsprechenden Beträge auf Grund der Geldentwertung anzupassen und die gesetzlichen Zinsen anzuerkennen, zumal diese Beträge von Seiten des Landes seit 1973 geschuldet werden.

Obwohl das neue Rundfunknetz hinsichtlich der Wahl der Standorte mit äußerster Sorgfalt in Zusammenarbeit mit Technikern und mit Hilfe von Spezialgeräten der RAI und der deutschen Bundespost projektiert wurde, wird es unweigerlich eine ganze Reihe von Schattenzonen geben; das sind Zonen, die entweder nicht oder unzureichend von den neuen Anlagen erfaßt werden. Dieser Umstand ist in erster Linie auf das gebirgige Gelände des interessierten Gebietes zurückzuführen. Aus diesem Grunde sieht der Art. 4 für örtliche Körperschaften oder Institutionen die Möglichkeit vor, zusätzliche Anlagen mit ganz geringer Leistung (Mikroumsetzer) zu errichten, um so schnell wie möglich auch diese Schattenzonen zu erreichen.

Dieses System wurde bereits mit Erfolg in Österreich durchgeführt und ist offenkundig nur unter der Voraussetzung möglich, daß diese Anlagen mit den öffentlichen Rundfunkdiensten der interessierten Zonen vereinbar sind.

Aus den oben angeführten Gründen wird dem Landtag die Annahme dieser Gesetzesvorlage empfohlen.

Con l.p. 13.2.1975 n. 16 venne istituita l'Azienda provinciale RAS (Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano). Sulla base delle esperienze concrete di questi ultimi anni successivi alla costituzione dell'azienda si rende necessario adeguare la legge provinciale stessa a alcune ulteriori esigenze effettive e reali della situazione radiotelevisiva della provincia di Bolzano.

La nuova lettera o) dell'art. 1 prevede la possibilità di realizzare i mezzi tecnici necessari per una migliore tutela tecnica dei servizi radiotelevisivi. Tale materia necessita, però, di una approfondita disciplina con legge provinciale a parte.

L'articolo 2 disciplina la parte relativa al personale addetto a tali ulteriori compiti della RAS.

L'articolo 3 infine, che prevede una modifica dell'art. 18 della L.P. n. 16 del 1975 è dettato da esigenze contingenti e relative appunto alla difficoltà di determinare e di accertare se gli ex proprietari degli impianti radiotelevisivi acquisiti dalla Provincia a sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 691 abbiano o meno o in quale misura conseguito degli utili diretti o indiretti. Le indagini al riguardo svolte dalla RAS hanno dato il più delle volte esiti negativi o comunque alquanto incerti per cui l'art. 3 prevede la possibilità della determinazione in via di transazione la corresponsione delle indennità sulla base della metà del valore venale all'epoca dell'acquisizione. Sembra tuttavia conforme ad equità rivalutare i relativi importi secondo la svalutazione monetaria e riconoscere gli interessi legali in quanto tali importi sono dovuti dalla Provincia dal 1973.

Nonostante la nuova rete radiotelevisiva sia stata, quanto alla determinazione dell'ubicazione dei nuovi impianti, progettata con la massima cura

e con l'ausilio di tecnici e mezzi specializzati della RAI e del Ministero delle Poste germanico, si presenteranno inevitabilmente tutta una serie di "zone d'ombra", di zone cioè non servite o servite in modo insufficiente dalle stazioni della nuova rete. Ciò è dovuto in primo luogo al carattere montuoso del territorio interessato. Per questo motivo l'art. 4 prevede la possibilità per enti ed istituzioni locali minori di realizzare impianti suppletivi di potenza ridottissima ("microripetitori") al fine di servire quanto prima anche le suddette zone d'ombra. Tale sistema venne sperimentato con successo in Austria ed è condizionato, ovviamente, dalla compatibilità tecnica degli impianti stessi con i servizi radiotelevisivi pubblici delle zone interessate.

Si confida pertanto nell'accogliamento del presente disegno di legge da parte del Consiglio provinciale.

PRESIDENTE: La parola alla prima Commissione legislativa per la lettura della relazione.

DUBIS (SVP): Die erste Gesetzgebungskommission des Südtiroler Landtages ist am 26. Juni 1978 zusammengetreten, um obgenannten Gesetzentwurf zu beraten.

Nach Erläuterung der Maßnahme seitens des Einbringers, Dr. Klaus Dubis, und nach einer kurzen Debatte hat die Kommission die beiden Artikel 1 und 4 sowie die folgende Änderung mit 1 Enthaltung angenommen.

Art. 4: nach den Worten "von Rundfunk- Fernsehprogrammen" werden die Worte "und Fernsprechwesen" hinzugefügt.

Art. 4: nach den Worten "von Rundfunk- Fernsehprogrammen" werden die Worte "und Fernsprechwesen" hinzugefügt.

Der Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit wurde mit 1 Enthaltung angenommen.

La prima Commissione legislativa del Consiglio provinciale si è riunita il giorno 26 giugno 1978 per trattare il disegno di legge in oggetto.

Dopo l'illustrazione del provvedimento da parte del presentatore dott. Klaus Dubis, e una breve discussione la Commissione ha approvato a maggioranza con 1 astensione gli artt. 1 e 4 nonché il seguente emendamento:

art. 4: dopo le parole "impianti per la diffusione radiotelevisiva" vengono aggiunte le parole "e telefonica".

Il disegno di legge nel suo complesso è stato approvato a maggioranza con 1 astensione.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? La parola al consigliere Stecher.

STECHEER (KPI): (Nicht registriert - non registrato)

SFONDRINI (PSI): Questo disegno di legge dovrebbe, in sostanza, farci ripetere le osservazioni sviluppate in occasione della sua prima presentazione. Non vorremo fare questo e condividiamo ampiamente le osservazioni dette dai colleghi dell'opposizione, che hanno già parlato.

Il Governo ha respinto questo disegno di legge su due questioni che noi avevamo sottolineato in occasione della discussione generale.

La prima: tutela dei servizi tecnici, che nel Governo ha determinato l'impressione che la Provincia volesse esercitare compiti di vigilanza tecnica, che per legge sono riservati allo Stato. Noi diciamo che questa vigilanza tecnica si può trasformare in un certo tipo di vigilanza politica.

Il disegno di legge che regola le stazioni radiotelevisive private, recentemente approvato dal Governo, faccia giustizia di questo articolo, sempre che il Parlamento nazionale approvi quel disegno di legge. Infatti, quando al punto n) si dice: "Predisporre i mezzi tecnici necessari per l'individuazione di turbative di servizi pubblici" e ci si preoccupa di questo e il Governo interviene per dire che questa è sua competenza, vuol dire far nascere in noi il sospetto, difficilmente confutabile, che si voglia fare uso di un tipo di vigilanza tecnica per sviluppare un'azione politica, togliere dai piedi con pretesti di carattere tecnico tutti coloro che disturbano e che danno fastidio.

Allora si predispongono, tramite la RAS, i mezzi tecnici per l'individuazione delle turbative, però si lascia questo compito ai competenti organi del Ministero e quindi si aggira l'ostacolo e si restituisce a chi di competenza la regolamentazione di questa materia.

Il secondo punto, che sembra risolto, è il più preoccupante ed è il motivo per cui non abbiamo votato a favore di questo disegno di legge e non voteremo a favore neppure oggi è quello relativo al punto 4). Anche oggi si aggira l'ostacolo attraverso la delega della Giunta provinciale, che dice: "Dietro parere tecnico dell'azienda a realizzare e gestire microripetitori radiotelevisivi per ridiffondere i programmi radiotelevisivi esteri ecc.". La sostanza tuttavia rimane uguale. Cioè la preoccupazione di carattere politico che permane in noi, è sempre la stessa rispetto alla formulazione dell'art. 4 del disegno di legge precedente. Non svilupperò il discorso su questa questione, che è molto lungo. Credo che sia facilmente intuibile, quando al limite posso pensare che i comuni e le frazioni vengano delegati per ridiffondere programmi radiotelevisivi scelti, che abbiamo un certo indirizzo, perchè questo fatto è discrezionale. Io scelgo i programmi che dal punto di vista politico - lo dico chiaramente - mi fanno comodo o piacere e ridiffondo certi tipi di programmi attraverso questo strumento. Questa è la preoccupazione, che ci rimane.

Non si tratta più di recezione diretta da programmi dell'area culturale tedesca o austriaca ecc., ma si tratta di ridiffondere programmi che possono essere scelti o selezionati, che quindi non vanno a favore

delle minoranze, ma si ha tutta l'impressione, per non dire la certezza, che invece questi programmi vanno ad uso e consumo di una determinata forza politica. Infatti, nessun controllo è possibile fare da parte delle forze politiche di minoranza.

Assistiamo a questa metamorfosi: ricordiamo come è nata la RAS, che è nata su una richiesta di carattere politico, però con funzioni di carattere puramente tecnico. Oggi c'è questa lenta, impercettibile metamorfosi di questa società, che lentamente, attraverso modifiche delle leggi si sta trasformando in uno strumento di informazione al servizio di una forza politica. Quindi, pur non sapendo se il Governo possa accettare questa nuova proposta di legge, perchè non si tratta soltanto di una questione tecnico-giuridica, ma anche di una questione di sostanza, infatti il Governo aveva respinto questo disegno di legge perchè ha capito di che si tratta. Quindi, questa modifica lascia inalterata la sostanza, specialmente al punto 4, e non solo al punto n) dell'art. 1. Quindi, noi manteniamo il nostro atteggiamento in proposito di questa legge. Non facciamo il processo alle intenzioni, non facciamo altro che constatare questa sicura, lenta trasformazione di questo strumento, che secondo noi sta diventando uno strumento di informazione ad uso di una forza politica, senza nessun controllo da parte delle altre forze politiche.

PASQUALI (Assessore alla tutela dell'ambiente e trasporti - DC):

Anche da parte nostra vogliamo esprimere qualche considerazione su questo disegno di legge. Posso comprendere come si debba accogliere questa occasione per allargare il discorso, rispetto a quanto strettamente contenuto nel documento che stiamo esaminando e qui il Consiglio ha colto questa occasione per riproporci la grave problematica politica e giuridica, che abbiamo davanti, proprio per dare attuazione a talune disposizioni contenute nelle norme d'attuazione del 1972; comprendo quindi molto bene che anche un'occasione, modesta come questa, possa essere esercitata per allargare il discorso. Nel dire ciò non voglio farmi prendere da questa tentazione, perchè è un discorso molto serio, molto responsabile, anche molto difficile, che comunque dovrà trovare un suo completamento in un'altra occasione, in un'altra sede e forse in occasione di un altro disegno di legge, come d'altra parte è stato qui precisato. Quindi, voglio limitarmi esclusivamente al disegno di legge, che stiamo considerando e anche qui fare uno sforzo molto sereno, molto obiettivo per giudicarlo.

Dico subito che il primo giudizio, che noi dobbiamo dare deve essere al di là delle riserve ed anche al di là delle riserve e delle intenzioni del proponente.

Da questo punto di vista non credo che sempre obiettivamente, razionalmente e politicamente si possano esprimere le riserve che qui sono state indicate. E' diverso il disegno di legge, rispetto a quello approvato a suo tempo dal Consiglio e successivamente rinviato dal Governo. La novità dell'articolo 1 dice: "Predisporre i mezzi tecnici necessari per l'individuazione di turbative e segnalazione". Quindi, la RAS non è più

quella che tutela - questo era il motivo del rinvio - che dispone la revisione delle turbative, ma diventa solamente il mezzo per l'individuazione e per segnalarle alla competente autorità. Mi pare che questo sia estremamente diverso, indipendentemente dal giudizio politico che si poteva dare allora, ma per la lettura che devo fare adesso, da quello che era il significato di allora dal significato di adesso. Veramente trovo strano e trovo difficile intravedere in questo un disegno politico diverso.

Leggiamo le cose come stanno ed interpretiamole per quello che c'è scritto, al di là della riserva delle intenzioni. Il mondo è pieno di riserve delle intenzioni: i politici poi, nel momento in cui si vive, sono ancora più stracarichi di questo. Anche per quanto riguarda l'art. 4, si può individuare una possibilità di scelta politica differenziata nei programmi? In che modo è possibile fare questo, quando è detto chiaramente che questa gestione di micro ripetitori serve per ridiffondere i programmi radiotelevisivi al fine di servire aree già non servite dall'azienda? Quindi lo scopo è questo. Laddove l'azienda non è stata nelle condizioni di servire, di non utilizzare attraverso i mezzi generali a disposizione, si ricorre a questi micro ripetitori. Ma dico è tecnicamente possibile che questi micro ripetitori siano tali da utilizzare i programmi di Amburgo per esempio? Credo che vi siano difficoltà tecniche impossibili a questo punto di vista, ma sono sempre atti per utilizzare quei programmi facilmente comunicabili a catena, con impianti locali. Mi pare che il punto sia questo. Quindi, non vedrei il pericolo di scelta politica occasionale, fortuita o voluta, discriminante, chiamiamola come vogliamo, ma semplicemente un mezzo tecnico per recepire i programmi, che la normale rete della RAS non è stata nelle condizioni di poter recepire. Se al di là di questo, ma non credo che tecnicamente siano possibili altre differenze, questo possa avvenire. Il resto, cioè tutto quello contenuto in questo disegno di legge non è altro che un perfezionamento, una messa a punto di quella che era stata una disposizione, che deriva dal rispetto di una norma costituzionale e che fa riferimento alla possibilità di ricezione, che dobbiamo tutti convenire di recepire i programmi culturali dell'area tedesca e ladina.

Da questo punto di vista penso che non sarebbe giusto avanzare altre intenzioni: giusto è parlarne, perchè forse val la pena parlare di queste cose, anche se in questo momento rinuncia ad allargare il discorso per intravedere quelle che possono essere conclusioni o ipotesi future, sempre con riferimento alla norma d'attuazione o con riferimento a quella che è la norma d'attuazione, che dovesse ancora intervenire a proposito delle telecomunicazioni, sulle quali il discorso è importante e molto difficile, ma in questo momento mi limito ad esprimere un giudizio nei confronti del disegno di legge a disposizione, considerandolo confacente ed utile all'ipotesi che esso ammette, che è quella della sola ricezione dei programmi.

MITOLO (MSI-DN): Spero di essere breve signor Presidente, anche perchè essendo giunto un po' in ritardo non ho avuto modo di ascoltare tutti gli interventi svolti su questa materia. Mi pare però che certi colleghi si siano lasciati prendere dalla foga di polemizzare e siano usciti dal seminato.

In sostanza, noi abbiamo di fronte una legge, che è una modifica di una precedente legge su cui era stata sviluppata un'ampia discussione e non mi sembra il caso di dover ripetere oggi certi argomenti, che allora erano stati portati a sostegno delle tesi di ciascuno di coloro, che sono intervenuti in occasione della discussione generale di quel disegno di legge. Mi attengo strettamente a quanto viene presentato. Mi sembra che si tratti di alcune norme di carattere tecnico, piuttosto che politico.

Non riesco a vedere il nesso tra quanto ci viene proposto e taluni degli argomenti che i colleghi di sinistra in particolare hanno voluto sollevare in quest'occasione.

Qui si tratta del perfezionamento della rete, di certi accordi, ma tutto nell'ambito esclusivamente di problemi tecnici. Si tratta di dire se vogliamo eliminare le zone d'ombra, se vogliamo accordarci con la ZDF, ORF o altre stazioni televisive per rendere meglio ricevibili i programmi che queste stazioni mandano in onda, per rendere possibile lo sviluppo culturale del gruppo di lingua tedesca in questa zona che attraverso i soli programmi della RAI non ritiene di essere sufficientemente servito e di avere a disposizione mezzi sufficienti.

Mi pare che certe valutazioni potrebbero essere riservate per quando verranno in discussione argomenti che implicheranno valutazioni di carattere politico. Sotto questo aspetto, noi manteniamo le nostre più ampie riserve, su quella che è un'impostazione di carattere generale, che non viene tanto dalla politica della Giunta provinciale, ma che viene da un processo a monte, cioè da quanto è stato impostato dal Governo italiano per risolvere determinati problemi, sulla cui linea e sulle cui disposizioni noi manteniamo tutte le nostre riserve.

Ma non possiamo, di fronte a queste poche norme, innescare una discussione che va oltre le nostre stesse possibilità e capacità di controllo. Ma chi oggi può dire che la RAS interviene sui programmi di lingua tedesca della RAI? Ma chi lo può dire onestamente? Personalmente mi schiero immediatamente a difesa di certi diritti, se questi diritti vengono violati, ma chi può dire che il collega Dubis, attraverso la RAS condiziona la RAI? Credo che sinceramente nessuno lo possa dire.

Devo anche ricordare che in una recente conferenza che si è tenuta a Trento, a proposito delle attività di propaganda e delle attività che in particolare riguardano i programmi radiotelevisivi, non ho ascoltato questi grandi discorsi, queste grandi critiche, se non per quanto concerneva la strutturazione della RAI e dei servizi giornalistici della RAI. Ma non mi sembra che nè da parte di lingua tedesca, che sono stati rappresentati da uno dei redattori di lingua tedesca, nè da parte di lingua italiana, si sono sollevate grandi critiche. Certo il problema è ancora

in fase di evoluzione, perchè fino a tanto che non ci saranno le norme d'attuazione in materia, fino a tanto non si saprà se la RAI diventa un ente provinciale o se mantiene l'attuale struttura, tanti dei discorsi che noi facciamo sono discorsi a tempo perso.

Certo, possiamo renderci, fin da questo momento, preoccupati interpreti di certe esigenze, ma è sui fatti che bisogna discutere e su quanto è possibile documentare bisogna esprimere dei giudizi. Per quanto attiene a questo disegno di legge non trovo sinceramente che ci sia molto a dire. Mi pare che talune norme rappresentino un passo avanti nel perfezionamento tecnico di una certa struttura e di una certa organizzazione. Per quanto riguarda in particolare l'art. 4, non avrei queste grandi preoccupazioni, perchè l'installazione di micro ripetitori non comporta proprio niente. Si tratta di impianti tecnici, che hanno una limitata portata ed un limitatissimo raggio d'azione. Servono espressamente per migliorare la ricezione in queste zone d'ombra, dove gli impianti non possono giungere e consentire il godimento del servizio, così come è previsto dalla legge istitutiva della RAS. Non credo che con questo provvedimento si voglia dare un'impostazione politica che miri a chissà quale disegno occulto. Mantengo tutte le mie riserve, così come ho espresso l'altra volta, ma rispetto a queste poche norme non mi sembra di dover proprio stracciarmi le vesti nel timore di chissà quali manovre occulte. Mi sento quindi di dare il voto favorevole a questo progetto di legge.

PRESIDENTE: L'ing. Mitolo ha iniziato dicendo che sarebbe stato breve. Cercherò di essere ancora più breve, perchè siccome tutti i gruppi hanno preso posizione su questo provvedimento di legge è giusto che anche il mio gruppo prenda posizione. Mi rifaccio al discorso fatto dall'ing. Pasquali, che mi è sembrato veramente obiettivo, sereno equilibrato. Egli ha detto che non si meraviglia che sia stato allargato il discorso a quello che sarà il discorso da fare non appena sarà presentato il disegno di legge vero e proprio sulle comunicazioni radiotelevisive. Ciò mi sembra abbastanza chiaro. Se sedessi su quei banchi questo discorso certamente lo avrei fatto anch'io e certamente in modo forse più pesante. Nessuna meraviglia quindi, ma lasciateci dire - e questo non perchè siamo la maggioranza, perchè l'ha detto anche l'ing. Mitolo, che della maggioranza non fa parte - che è un po' il processo alle intenzioni. Vale a dire che introdurre un argomento in un momento in cui non ha luogo ad essere introdotto e su un tema specifico, laddove questo argomento non ha luogo ad essere. Aspettiamo di fare a suo tempo le riserve, che in parte sono anche mie e qui non scendo sul terreno del pluralismo, che per me a tutt'oggi è ancora una parola che ha trovato scarsa applicazione reale in campo nazionale. E se dovessi fare ricorso a specifici esempi ne avrei un'infinità, sia sul piano giornalistico, quanto su altri piani. Siamo di fronte alla ripresentazione di un progetto legge; esaminiamo il disegno di legge per quello che è. E' indiscutibile che ha carattere squisitamente tecnico e vediamo se sono state assunte quelle osservazioni che hanno

determinato la ripulsa da parte del Governo e se cioè è in grado di affrontare il passaggio in quel di Roma. Credo che quanto detto dal collega Pasquali e da altri circa la lettera n) e circa l'art. 4, sia sensato. La lettera n), dice con estrema chiarezza che l'individuazione delle turbative è al fine della segnalazione ai competenti organi del ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Non vedo come si possa intravedere una manovra di altra natura e di altro genere. Per quanto riguarda l'art. 4, si tratta di ritrasmissioni di programmi già diffusi per le zone, che non sono servite. Per cui o abbiamo da discutere quelli già radiotrasmessi e non possiamo meravigliarci se questi vengono ripetuti nelle zone non servite. A parte il problema di carattere generale, sul quale avremo modo di intrattenerci a lungo e sul quale naturalmente vi sono molte riserve, non solo da parte dell'opposizione, questo provvedimento di legge mi pare non possa trovare delle diffidenze o comunque un voto negativo, anche perchè mi sembrerebbe veramente di fare il processo alle intenzioni, cosa che non voglio fare in nessun momento. E' chiaro quindi che dò il mio voto a favore di questo provvedimento.

La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 1

L'art. 2 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:

"Compiti"

All'azienda sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691;
- b) promuovere ogni intervento diretto a sviluppare e perfezionare tecnicamente la rete di cui alla lettera precedente, curando, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e nell'ambito delle proprie competenze, il coordinamento tecnico con altri servizi all'uopo necessari;
- c) ristrutturare e gestire gli impianti privati esistenti nel territorio provinciale e acquisiti dalla Provincia;
- d) istituire servizi tecnici decentrati;
- e) stipulare accordi o convenzioni con la RAI o con altri concessionari del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per l'utilizzazione comune di impianti radiotelevisivi, loro accessori e infrastrutture;
- f) stipulare accordi o convenzioni con enti, società o amministrazioni e con gli organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, ferma restando la competenza della Provincia per gli accordi e le convenzioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691;

- g) provvedere al trasporto dei programmi, utilizzando, ove occorra, alle condizioni di legge, i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e dei suoi concessionari;
- h) provvedere alla formazione professionale di personale tecnico;
- i) gestire il patrimonio ad essa affidato;
- l) partecipare a consorzi, associazioni e comitati che perseguano le finalità precisate dal presente articolo;
- m) stipulare eventuali accordi con gli autori aventi diritto organismi loro rappresentanti;
- n) predisporre i mezzi tecnici necessari per l'individuazione di turbative dei servizi pubblici radiotelevisivi dell'azienda di cui al presente articolo e conseguente segnalazione ai competenti organi del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio della attività sopra indicate, l'azienda può avvalersi della collaborazione di altri enti o istituzioni o associazioni aventi fini analoghi. Essa può avvalersi, inoltre, della consulenza e della collaborazione, in via eccezionale, di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici.

La custodia e manutenzione o gestione di singoli impianti può essere affidata a persone o imprese di fiducia della RAS".

Chi chiede la parola sull'art. 1? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 2

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla lett. n) dell'articolo 1, l'azienda provvederà all'assunzione di un dipendente della carriera di concetto e di un dipendente della carriera ausiliaria.

Al personale dell'azienda già dipendente dello Stato, della Provincia, di aziende provinciali comunque denominate o di enti pubblici locali siti nel territorio della provincia, il servizio con mansioni analoghe o assimilabili è riconosciuto, agli effetti della progressione in carriera, nei limiti delle disposizioni delle leggi provinciali.

Chi chiede la parola sull'art. 2? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 3

L'art. 18 della legge provinciale 13 febbraio 1975, n. 16, è sostituito dal seguente:

"Le indennità dovute ai privati, i cui impianti radiotelevisivi vennero acquisiti dalla Provincia a mente del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, sono determinate tenendo presenti i seguenti criteri di valutazione:

- a) valore venale dell'impianto;

b) eventuali corrispettivi e utili conseguiti dal cedente, in via diretta o indiretta in seguito all'installazione dell'impianto.

La RAS provvede alla determinazione e corresponsione delle indennità di cui al comma precedente se ed in quanto esse non vennero già corrisposte dalla Provincia.

Qualora non sia possibile l'accertamento dei corrispettivi e utili di cui alla lett. b) del presente articolo, la determinazione e corresponsione delle indennità di cui al primo comma possono essere effettuate in via transativa in misura non superiore alla metà del valore venale dell'impianto all'epoca della sua acquisizione maggiorato della svalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT per la provincia di Bolzano e degli interessi di legge.

Qualora la determinazione delle indennità non venisse accettata dai privati interessati, si applicano le disposizioni della parte II della presente legge. Qualora impianti acquisiti dalla Provincia dovessero diventare superflui, il relativo materiale potrà essere restituito ai rispettivi privati già proprietari degli impianti stessi che ne facessero richiesta. Tale restituzione sarà gratuita se l'acquisizione da parte della Provincia è avvenuta a titolo gratuito e verso pagamento se l'acquisizione è avvenuta a titolo oneroso.

La RAS provvede, inoltre, al pagamento dei corrispettivi per la gestione degli impianti acquisiti dalla Provincia per il periodo successivo al 1. luglio 1973, se ed in quanto tali corrispettivi non vennero già corrisposti dalla Provincia.

Nulla è innovato circa le acquisizioni perfezionate prima della entrata in vigore della presente legge".

Chi chiede la parola sull'art. 3? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 3: approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 4

I comuni, le frazioni di comune e le comunità comprensoriali possono essere delegati dalla Giunta provinciale e realizzare e gestire microripetitori radiotelevisivi per ridiffondere i programmi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina al fine di servire aree non già servite dall'azienda, a condizione che tali impianti siano tecnicamente compatibili con i progetti tecnici concordati con il competente Ministero a mente del secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 691. L'attivazione di impianti verrà comunicata dalla RAS al Ministero medesimo con indicazione delle principali caratteristiche tecniche.

Al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 19 settembre 1973, n. 37, al sesto rigo, dopo le parole "impianti di risalita" sono inserite le parole "la realizzazione di grandi impianti per la diffusione radiotelevisiva e telefonica".

A quest'articolo è stato presentato un emendamento, che dice: "Alla seconda riga, anzichè le parole: "essere delegati dalla Giunta provincia-

le a", sostituire con le parole: "per delega della Provincia e dietro parere tecnico dell'azienda".

Come potete osservare si tratta di una modifica puramente formale, diamo comunque la parola al consigliere Dubis, per l'illustrazione.

DUBIS (SVP): (Nicht registriert - non registrato)

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'emendamento testè discusso? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento all'art. 4: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astensioni.

Chi chiede la parola sull'art. 4, così emendato? Nessuno. Pongo in votazione l'art. 4, così emendato: approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astensioni.

Chi chiede la parola in dichiarazione di voto? Nessuno. Prego distribuzione delle schede.

(Votazione per scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Esito della votazione: schede consegnate 25, sì 20, no 4, schede bianche 1. La legge è approvata.

Punto 13) all'ordine del giorno: "Disegno di legge provinciale n. 279/78: **"Norme straordinarie per concorsi pubblici per l'assegnazione delle condotte mediche in provincia di Bolzano"**.

Punkt 13 der Tagesordnung: "Landesgesetzentwurf Nr. 279/78: **"Außerordentliche Bestimmungen für öffentliche Wettbewerbe für die Zuweisung der in der Provinz Bozen freien Stellen für Gemeindeärzte"**.

La parola alla Giunta per la lettura della relazione.

GEBERT - DEEG (Assessor für Sozial- und Gesundheitswesen - SVP): Die derzeit geltenden Gesetzesbestimmungen sehen für die Zulassung der Bewerber zu den Wettbewerben für Gemeindearztstellen ein Höchstalter von 35 Jahren vor. Auf Grund dieser Regelungen können mehrere Ärzte - die diese Altersgrenze um wenige Jahre überschritten haben - nicht mehr an den Wettbewerben teilnehmen.

Da in unserer Provinz ein Mangel an ärztlichem Personal besteht, ist es notwendig, möglichst viele interessierte Ärzte zu den Wettbewerben zuzulassen, und die freien Gemeindearztstellen zu besetzen, dies auch im Hinblick auf die bevorstehende Sanitätsreform und der wichtigen Rolle, die dem bezirksmäßig zuständigen praktischen Arzt bei der sanitären Grundbetreuung der Bevölkerung zugeteilt wird.

Dieser Landesgesetzentwurf hat Übergangscharakter und die Aufhebung der Altersgrenze ist nur für den nächsten Wettbewerb vorgesehen, da in der nächsten Zeit mit einer Zunahme an Ärzten, die sich für Gemeindearztstellen interessieren, gerechnet werden kann; diese Tendenz wird auch von der Tat-

sache bestätigt, daß sich viele Jungärzte für die 18 Gemeindearzt-Praktikantenstellen der Krankenhäuser der Provinz interessierten.

Le disposizioni legislative vigenti per la copertura dei posti delle condotte mediche prevedono per l'ammissione dei concorrenti ai concorsi un limite di età di 35 anni. In base a queste disposizioni alcuni medici che hanno superato di pochi anni tale limite, non possono più partecipare ai concorsi per le condotte mediche.

Data una certa carenza di sanitari nella nostra Provincia è necessario ammettere ai concorsi il maggior numero possibile di medici per poter coprire le condotte mediche vacanti, questo anche in vista dell'importante ruolo assegnato dalla riforma sanitaria al medico di base operante a livello periferico dell'assistenza socio-sanitaria.

Il presente disegno di legge ha carattere transitorio e si prescinde dal limite di età soltanto per prossimo bando di concorso, in quanto si prevede che in un prossimo futuro ci sarà un aumento di medici interessati alle condotte mediche; ciò viene anche confermato dall'alto numero di affluenza ai 18 posti di tirocinio riservati ad aspiranti alle condotte mediche negli ospedali della nostra provincia.

PRESIDENTE: La parola alla prima Commissione legislativa per la relazione orale.

FRANZELIN-WERTH (Sekretär - SVP): Die erste Gesetzgebungskommission hat den vorliegenden Gesetzentwurf überprüft und einstimmig genehmigt.

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussione generale. Chi chiede la parola? La parola al consigliere Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (SPS): (Nicht registriert - non registrato)

PRESIDENTE: La discussione generale è chiusa. Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvato all'unanimità.

Signori consiglieri, visto che si tratta solo di un articolo, è prevista soltanto la votazione finale. Quindi, leggerò l'articolo e poi, se non vi sono dichiarazioni di voto, si procederà alla distribuzione delle schede.

Articolo unico

I medici, i quali all'entrata in vigore della presente legge prestano servizio di medico condotto per incarico temporaneo in provincia di Bolzano, sono ammessi, prescindendo dai limiti di età, a partecipare al primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge per condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano.

Chi chiede la parola su questo articolo? La parola al consigliere Erschbaumer.

ERSCHBAUMER (SPS): (Nicht registriert - non registrato)

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Nessuno. Prego distribuzione delle schede.

(Votazione per scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Esito della votazione: schede consegnate 24, sì 24. La legge è approvata. La seduta è tolta.

ORE 12.20 UHR

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE
SÜDTIROLER LANDTAG

VII. LEGISLATURA
GESETZGEBUNGSPERIODE 1 9 7 8

PROCESSO VERBALE
PROTOKOLL

della 193.^a seduta tenuta a BOLZANO il giorno 29 giugno 1978.....
der Sitzung, abgehalten in BOZEN am

Presiede il PRESIDENTE:
Vorsitz des PRÄSIDENTEN:

Prof. Decio Molignoni
Dott. Luis Durnwalder

Assistono i SEGRETARI:
Beisitz der SEKRETÄRE:

Rosa Franzelin-Werth
Anton Kiem

Sono assenti i CONSIGLIERI:
Abwesende ABGEORDNETE:

Dott. Erich Achmüller (giust.)
Dott. Alfons Benedikter (giust.)
Bertolini Maria (giust.)
Avv. Armando Bertorelle (giust.)
Avv. Anselmo Gouthier (giust.)
Rigott Alfons (ingiust.)
Dott. Karl Vaja (giust.)

Il Consiglio provinciale si é riunito in sessione straordinaria per proseguire la trattazione dell'ordine del giorno della seduta precedente.

La seduta inizia alle ore 9.50.

Punto 12) all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 236/78/bis: "Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 13.2.1975, n. 16: RAS".

Il consigliere Dubis dá lettura della relazione accompagnatoria del disegno di legge e della relazione della prima Commissione legislativa.

Aperta la discussione generale il consigliere Stecher interviene facendo presente che il suo gruppo aveva già votato contro la prima modifica del provvedimento, pur essendo convinto dell'importanza della funzione della RAS. Egli osserva altresí che le modifiche apportate non sono tali da mutare lo spirito e il contenuto del disegno di legge.

Nel prendere posizione sul provvedimento in esame il consigliere Erschbaumer manifesta alcune sue perplessità in ordine al medesimo, soprattutto in ordine all'abuso, a suo avviso grave, dato dal fatto, che un consigliere provinciale sia Presidente di una istituzione provinciale (RAS).

Secondo il consigliere Jenny l'SVP é intenzionata a fare della RAS uno strumento dipendente esclusivamente da essa. Egli lamenta la totale mancanza di pluralismo e di obiettività e pur dichiarandosi d'accordo con il principio della ricezione di programmi dall'estero, egli dichiara di rifiutarsi di dare il suo assenso ad una legge attraverso la quale l'SVP intende rafforzare ed estendere il proprio potere.

Il consigliere Neuhauser invita l'opposizione ad essere piú obiettiva e piú giusta, pur comprendendo, egli osserva, che anche essa sarebbe certo interessata ad avere una carica in seno alla RAS.

Il consigliere Sfondrini fa osservare che quando venne approvata la prima legge-RAS, il suo partito aveva fatto presente alcune fattispecie, che poi hanno portato alla ripulsa del disegno di legge da parte del Governo. Egli sottolinea altresí che i programmi della RAS vanno a tutto vantaggio dell'SVP e che il provvedimento ora in discussione non modifica sostanzialmente il disegno di legge originario.

A questo punto l'Assessore Zelger risponde ai vari oratori intervenuti nella discussione generale. Egli afferma che la colonna della politica culturale sudtirolese é e rimarrá il contatto con l'area culturale di lingua tedesca. L'Assessore Zelger dichiara inoltre che il consigliere Dubis non é certo da considerarsi come Intendente nel

campo della televisione, avente la possibilità quindi di esercitare la sua influenza sui vari programmi.

L'Assessore Pasquali richiama l'attenzione sul fatto, che nel disegno di legge in esame vengono disciplinate questioni di natura tecnica e che pertanto è del tutto fuori posto insinuare una manipolazione.

Il consigliere Erschbaumer risponde all'Assessore Zelger che quanto da lui dianzi esposto corrisponde alle sue considerazioni in merito al disegno di legge.

Anche il consigliere Mitolo sottolinea che il provvedimento contiene norme di natura prettamente tecnica e che, non ravvisando in esso uno sfondo politico, darà il suo assenso al medesimo.

Il Presidente Mologni evidenzia il carattere tecnico del disegno di legge e si associa a quanto fatto osservare dall'Assessore Pasquali. Egli preannuncia il suo voto positivo.

Il consigliere Dubis replica ora assai circostanziatamente. Egli fa presente innanzitutto che la ripresentazione del disegno di legge in esame si è resa necessaria in quanto, per quanto riguarda una determinata formulazione contenuta nel disegno di legge respinto, il Governo centrale aveva avuto l'impressione che la Provincia intendesse esercitare la vigilanza tecnica, che per legge spetta allo Stato.

Dopo un ulteriore intervento dei consiglieri Jenny e Stecher, il passaggio alla discussione articolata viene approvato a maggioranza con 4 astensioni.

Artt. dall'1 al 3 compreso: approvati a maggioranza con 4 astensioni.

Art. 4: un emendamento del consigliere Dubis e illustrato dal medesimo viene approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 1 astensione. L'articolo emendato viene approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 3 astensioni.

Il disegno di legge nel suo complesso viene approvato con 20 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astensione su 25 votanti.

Punto 13) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 279/78: "Norme straordinarie per concorsi pubblici per l'assegnazione delle condotte mediche in provincia di Bolzano".

L'Assessore signora Gebert dà lettura della relazione della Giunta e il consigliere signora Franzelin-Werth di quella della prima Commissione legislativa.

In sede di discussione generale il consigliere Erschbaumer si dichiara favorevole al disegno di legge, facendo presenti tuttavia alcune contraddizioni in esso contenute.

Dopo una presa di posizione dell'Assessore Gebert-Deeg, il consigliere Erschbaumer fa notare come quanto da essa esposto venga a confermare le contraddizioni alle quali egli aveva accennato.

Il passaggio alla discussione articolata viene approvato all'unanimità.

Trattandosi di un unico articolo, lo stesso viene votato unitamente al disegno di legge con votazione segreta.

In sede di dichiarazione di voto il consigliere Erschbaumer dichiara che voterà a favore del provvedimento solo in quanto trattasi di una situazione di emergenza, protestando tuttavia contro il modo con il quale si cerca di portare a soluzione determinati problemi.

La seduta termina alle ore 12.20.

I SEGRETARI:

R. Franzelin
- Rosa Franzelin-Werth -
- Avv. Anselmo Gouthier - (assente)
- Toni Kiem - *Kiem*

IL PRESIDENTE:

- Prof. Decio Mognoni -

[Signature]

/tr

CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'ALTO ADIGE
SÜDTIROLER LANDTAG

VII. LEGISLATURA
GESETZGEBUNGSPERIODE 1 9 7 8

PROCESSO VERBALE
PROTOKOLL

della 193. seduta tenuta a BOLZANO il giorno 29. Juni 1978.....
der Sitzung, abgehalten in BOZEN am

Presiede il PRESIDENTE:
Vorsitz des PRÄSIDENTEN:

Prof. Decio Molignoni
Dr. Luis Durnwalder

Assistono i SEGRETARI:
Beisitz der SEKRETÄRE:

Rosa Franzelin-Werth
Toni Kiem

Sono assenti i CONSIGLIERI:
Abwesende ABGEORDNETE:

Dr. Erich Achmüller (entsch.)
Dr. Alfons Benedikter (entsch.)
Maria Bertolini (entsch.)
Dr. Armando Bertorelle (entsch.)
Dr. Anselmo Gouthier (entsch.)
Alfons Rigott (unentsch.)
Dr. Karl Vaja (entsch.)

Der Südtiroler Landtag ist in außerordentlicher Sitzung zusammengetreten, um mit der Tagesordnung vom Vortag fortzufahren.

Die Sitzung beginnt um 9.50 Uhr.

Punkt 12) der Tagesordnung: 236/78/bis: "Abänderungen und Ergänzungen zum Landesgesetz Nr. 16 vom 13.2.1975: RAS".

Der Abg. Dubis verliest den Begleitbericht des Gesetzentwurfes und den Bericht der ersten Gesetzgebungskommission.

In der Generaldebatte erinnert der Abg. Stecher, daß seine Fraktion bei der ersten Abänderung gegen das Gesetz gestimmt habe, auch wenn sie von der Wichtigkeit der Funktion der RAS überzeugt sei. Die vorliegenden Abänderungen ändern aber nichts am Geist und Inhalt des Gesetzes.

Der Abg. Erschbaumer nimmt zu dem Gesetzentwurf Stellung und hegt einige Bedenken; er ist der Auffassung, daß dadurch, daß ein Landtagsabgeordneter Präsident einer Landeseinrichtung (RAS) sei, arger Mißbrauch getrieben werde.

Der Abg. Jenny meint, daß die SVP die RAS als Instrument in ihre totale Abhängigkeit bringen wolle. Es fehle der SVP an Pluralismus und Objektivität. Er stimme zwar heute noch dem Grundsatz der Übermittlung ausländischer Programme zu, weigere sich aber, ein Gesetz gutzuheißen, durch das die SVP ihre Macht ausbauen wolle.

Der Abg. Neuhauser fordert die Opposition auf, etwas gerechter zu sein, im übrigen könne er verstehen, daß auch die Opposition gerne ein Amt bei der RAS inne-haben möchte.

Der Abg. Sfondrini betont, daß bei der Genehmigung des ersten RAS-Gesetzes seine Partei auf einige Bestimmungen im Entwurf hingewiesen habe, die dann zur Rückverweisung des Gesetzentwurfes geführt hätten. Die Programme der RAS gereichen der SVP zum Vorteil und der vorliegende Gesetzentwurf ändere an der Substanz des Gesetzentwurfes nichts.

Landesrat Zelger antwortet nun seinen Vorrednern und betont u.a., daß der Eckpfeiler der Südtiroler Kulturpolitik der Kontakt mit dem Mutterkulturraum sei, weiteres erklärt er, daß der Abg. Dubis kein Fernsehintendant sei, der die Möglichkeit habe, das Programm zu beeinflussen.

LR Pasquali weist darauf hin, daß es beim Gesetz um technische Fragen gehe und der Vorwurf auf Manipulation fehl am Platz sei.

Der Abg. Erschbaumer antwortet LR Zelger und betont, daß ~~dessen~~ Aussagen sich mit seinen Überlegungen über den Gesetzentwurf deckten.

Auch der Abg. Mitolo betont, daß es sich beim Gesetzentwurf um technische Bestimmungen handle, politische Hintergründe sehe er keine, daher könne er seine Zustimmung geben.

Auch Landtagspräsident Molognoni betont den technischen Charakter des Gesetzentwurfes und schließt sich im übrigen den Aussagen Pasqualis an. Auch er werde dem Gesetzentwurf seine Zustimmung erteilen.

Der Abg. Dubis antwortet nun sehr ausführlich seinen Vorrednern und erläutert u.a., daß die neuerliche Behandlung dieses Gesetzentwurfes deshalb notwendig geworden sei, weil die römische Regierung bei einer Formulierung des vorhergehenden rückverwiesenen Gesetzentwurfes anscheinend den Eindruck hatte, daß das Land die gemäß Gesetz dem Staat vorbehaltenen Befugnisse der technischen Aufsicht ausüben wolle.

Nach einer abermaligen Wortmeldung durch Jenny und Stecher wird der Übergang zur Sachdebatte mit 4 Enthaltungen genehmigt.

Art. 1 bis 3: mit 4 Enthaltungen genehmigt.

Art. 4: ein Abänderungsantrag von Dubis wird von diesem erläutert und bei einer Enthaltung und 3 Gegenstimmen genehmigt. Der so abgeänderte Artikel wird mit einer Gegenstimme und 3 Enthaltungen genehmigt.

Der Gesetzentwurf wird von 25 Abgeordneten mit 20 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und einer Enthaltung genehmigt.

Punkt 13) der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 279/78: "Außerordentliche Bestimmungen für öffentliche Wettbewerbe für die Zuweisung der in der Provinz Bozen freien Stellen für Gemeindeärzte".

LR Gebert-Deeg verliest den Bericht der Landesregierung, während die Abg. Franzelin jenen der ersten Kommission verliest.

In der Generaldebatte spricht sich der Abg. Erschbaumer für den Gesetzentwurf aus, betont aber, daß sich darin einige Widersprüche befänden.

Nach einer Stellungnahme von Frau LR Gebert-Deeg betont Erschbaumer, daß die Widersprüche dadurch erhärtet würden.

Der Übergang zur Sachdebatte erfolgt mit Stimmeneinhelligkeit.

Da es sich nur um einen einzigen Artikel handelt; erfolgt die Abstimmung zusammen mit der Abstimmung über den Gesetzentwurf geheim.

Zur Stimmabgabe erklärt der Abg. Erschbaumer, daß er nur für den Gesetzentwurf stimmen werde, weil es sich um eine Notsituation handle; ansonsten protestiere er gegen die Art und Weise, wie man gewisse Probleme zu lösen versuche. Ende der Sitzung um 12.20 Uhr.

DIE SEKRETÄRE:

- Rosa Franzelin-Werth - *Rosa Franzelin*
- Dr. Anselmo Gouthier (abwesend)
- Toni Kiem - *Toni Kiem*

DER PRÄSIDENT:

- Prof. Decio Molognoni - *Prof. Decio Molognoni*